



OGGETTO: disciplina sanzionatoria regolamento cosmetico

E' stata pubblicata la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 Novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

L'autorità competente è il Ministero della salute.

Le sanzioni sopra riportate non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti cosmetici in confezioni originali.

Di seguito un breve riassunto degli Articoli con relativa sanzione:

<u>ARTICOLO</u>	<u>SANZIONE</u>
ARTICOLO 3 SICUREZZA	Reclusione da 1 a 5 anni e multa non inferiore a 1000€ a chiunque contravvenga agli obblighi dell'articolo
ARTICOLO 5 OBBLIGHI PERSONA RESPONSABILE	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10000 a 25000 € alla persona responsabile che non adotta le misure o non fornisce le informazioni dell'articolo e che non ottempera agli obblighi del paragrafo 3
ARTICOLO 6 OBBLIGHI DISTRIBUTORE	Sanzione amministrativa pecuniaria da 3000 a 30000 € al distributore che non effettua le verifiche dell'articolo al paragrafo 2 e che non ottempera agli obblighi dei paragrafi 3, 4 ,5
ARTICOLO 7 IDENTIFICAZIONE DELLA CATENA DI FORNITURA	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10000 a 25000 € alla persona responsabile o al distributore che non risponde alle richieste dell'articolo
ARTICOLO 8 BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6000 € a chiunque contravvenga alle disposizioni dell'articolo
ARTICOLO 10 E 11 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E PIF	Sanzione amministrativa pecuniaria da 10000 a 100000 € a: la persona responsabile che immette sul mercato prodotti cosmetici non sottoposti a valutazione della sicurezza o questa non sia stata elaborata ai sensi dell'allegato I del regolamento; la persona responsabile che viola le disposizioni dell'articolo 11
ARTICOLO 13 NOTIFICA	sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 6000 € a: la persona responsabile che non effettua la notifica secondo le modalità dell'articolo prima dell'immissione in commercio di un prodotto cosmetico; la persona responsabile che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui al paragrafo 2; al distributore che non ottempera all'obbligo di trasmissione di cui al paragrafo 3 dell'articolo; chiunque contravvenga agli obblighi di

	comunicazione di cui al paragrafo 4 dell'articolo; chiunque contravvenga all'obbligo di aggiornamento di cui al paragrafo 7 dell'articolo
ARTICOLI 14 E 15 RESTRIZIONI SOSTANZE ALLEGATI E CMR	Reclusione da 6 mesi ad 2 anni e multa da 1032 a 7746€ per chiunque impieghi nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II del regolamento. Reclusione da 1 mese ad 1 anno e multa da 258 a 2582€ a chiunque impieghi sostanze comprese negli allegati III, IV, V e VI senza osservare i limiti e le condizioni specifiche nei medesimi allegati. Reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 1032 a 7746€ a chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento
ARTICOLO 16 NANOMATERIALE	Sanzione amministrativa da 1000 a 6000€ alla persona responsabile che non provvede alla notifica prevista dall'articolo comma 3
ARTICOLO 18 SPERIMENTAZIONE ANIMALE	Arresto da un mese ad un anno e sanzione amministrativa da 500 a 5000€ alla chiunque immetta sul mercato prodotti cosmetici in violazione dell'articolo paragrafo 1
ARTICOLI 19-20 ETICHETTATURA E DICHIARAZIONI RELATIVE AL PRODOTTO	Sanzione amministrativa da 500 a 4000€ alla persona responsabile che immette sul mercato un prodotto cosmetico con etichettatura non conforme all'articolo 19. Sanzione amministrativa da 500 a 5000€ alla persona responsabile che impiega nell'etichettatura, nella presentazione sul mercato o nella pubblicità dei prodotti, diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni figurativi che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono
ARTICOLO 21 ACCESSO DEL PUBBLICO ALLE INFORMAZIONI	Sanzione amministrativa da 1000 a 6000€ alla persona responsabile che non garantisce l'accesso del pubblico, con mezzi idonei, alle informazioni di cui all'articolo
ARTICOLI 23-24 INFORMAZIONI DA RENDERE ALLE AUTORITA' COMPETENTI	Sanzione amministrativa da 500 a 5000€ alla persona responsabile e ai distributori che non ottemperano all'obbligo di informazione di cui all'articolo 23 paragrafo 1; Sanzione amministrativa da 500 a 5000€ alla persona responsabile che non ottempera alla richiesta da parte delle autorità competenti di produrre l'elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti sostanze sulle quali sorgano dubbi in merito di sicurezza
ARTICOLI 25-26 NON CONFORMITA'	Sanzione amministrativa da 10000 a 25000€ alla persona responsabile o al distributore che non adotta provvedimenti richiesti dall'autorità competenti ai sensi degli articoli o adotta misure non sufficienti a rendere il prodotto conforme alle disposizioni del regolamento, ovvero non adotta dette misure entro i termini stabiliti dalle autorità

